



COMUNE di CAUTANO

(Provincia di Benevento)

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n. 8 del 05 febbraio 2007.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1	Oggetto del regolamento	5
Art. 2	Luogo delle adunanze consiliari	5
Art. 3	Polizia dell'Assemblea consiliare	5
Art. 4	Persone ammesse nella Sala delle adunanze	5
Art. 5	Disciplina del pubblico	5
CAPO II	DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI	6
Art. 6	Entrata in carica del Sindaco e dei Consiglieri	6
Art. 7	Convocazione del Consiglio neo-eletto	6
Art. 8	Convalida ed eventuale surrogazione degli eletti	6
CAPO III	DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
Art. 9	Sessioni del Consiglio	6
Art. 10	Ordine del Giorno	6
Art. 11	Iscrizione di proposte all'ordine del giorno	6
Art. 12	Avvisi di convocazione	7
Art. 13	Termini per la notifica degli avvisi di convocazione	7
Art. 14	Pubblicazione e diffusione	7
Art. 15	Convocazione d'urgenza	7
Art. 16	Deposito e consultazione degli atti	7
Art. 17	Discussione referto Revisori dei Conti	8
CAPO IV	DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI	8
Art. 18	Presidenza del Consiglio Comunale	8
Art. 19	Attribuzioni del Sindaco	8
Art. 20	Segretario dell'Assemblea	8
Art. 21	Pubblicità e segretezza delle sedute	8
Art. 22	Adunanze "aperte"	9
Art. 23	Apertura dell'adunanza	9
Art. 24	— Sospensione, parziale diserzione e rinvio della seduta	9
Art. 25	Numero legale per la validità delle deliberazioni	10
Art. 26	Norme particolari per sedute in seconda convocazione	10
Art. 27	Nomina degli scrutatori e loro attribuzione	10
Art. 28	Approvazione dei verbali della seduta precedente	10
Art. 29	Comunicazioni del Sindaco	11
Art. 30	Argomenti ammessi alla trattazione	11
Art. 31	Ordine di trattazione degli argomenti	11
Art. 32	Discussione sui vari argomenti	11
Art. 33	Disciplina degli interventi	12
Art. 34	Mozione d'ordine	12
Art. 35	Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri	12
Art. 36	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	12
Art. 37	Fatto personale	13
Art. 38	Questione pregiudiziale e sospensiva	13
Art. 39	Disciplina dei Consiglieri	13
Art. 40	Chiusura della discussione	13
Art. 41	Continuazione della trattazione	13

Art. 42	Chiusura della seduta consiliare	14
Art. 43	Processo verbale delle adunanze	14
CAPO V DELLE VOTAZIONI		14
Art. 44	Sistemi di votazione	14
Art. 45	Ordine delle votazioni	14
Art. 46	Dichiarazioni di voto	15
Art. 47	Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione	15
Art. 48	Interventi nel corso della votazione	15
Art. 49	Annullamento e rinnovazione della votazione	15
CAPO VI DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI		15
Art. 50	Diritto di iniziativa dei Consiglieri	15
Art. 51	Interrogazioni	16
Art. 52	Interpellanze	16
Art. 53	Mozioni	16
Art. 54	Coordinamento con l'attività della Giunta	16
Art. 55	Svolgimento delle interrogazioni	16
Art. 56	Svolgimento delle interpellanze	17
Art. 57	Svolgimento della discussione sulle mozioni	17
CAPO VII GRUPPI CONSILIARI		17
Art. 58	Gruppi consiliari e loro Capigruppo	17
CAPO VIII COMMISSIONI CONSILIARI		17
Art. 59	Commissioni permanenti	18
Art. 60	Funzionamento Commissioni	18
Art. 61	Verbali delle sedute	18
Art. 62	Convocazione commissioni	18
Art. 63	Sedute delle commissioni	18
Art. 64	Proposte delle commissioni	18
Art. 65	Commissioni temporanee o speciali	18
Art. 66	Durata delle commissioni	18
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI		19
Art. 67	Remissione al Presidente	19
Art. 68	Richiamo a Leggi e disposizioni varie	19
Art. 69	Diffusione	19
Art. 70	Entrata in vigore	19

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze, il funzionamento e le competenze del Consiglio comunale, per un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Sindaco.
3. Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ART. 2 LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sede legale del Comune.
2. Il Sindaco, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
3. I consiglieri possono avanzare al Sindaco proposte in tal senso.

ART. 3 POLIZIA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

1. La polizia dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Sindaco, che impartisce ai vigili urbani di servizio gli ordini necessari. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto.
2. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di far uscire immediatamente dalla sala le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non si individuasse chi causi il disordine, il Sindaco ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.
3. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
4. I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
5. Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio o ai suoi membri, il Sindaco può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente, previa menzione di quest'ordine nel processo verbale che verrà all'uopo esibito.
6. La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Sindaco.

ART. 4 PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono, di norma, pubbliche, e nel compartimento all'uopo riservato nella Sala può accedere qualsiasi cittadino.
2. Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio, ad esclusione degli assessori esterni, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed ad altre persone addette al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinate persone. funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Sindaco, delle materie stesse.
4. Alla stampa, ove richiesto e possibile, sarà riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.
5. Ai rappresentanti della stampa è vietato durante lo svolgimento della seduta consiliare qualsiasi contatto con i Consiglieri.

ART. 5 DISCIPLINA DEL PUBBLICO

1. Chiunque acceda alla Sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. In caso di disordini, il Sindaco si atterrà a quanto previsto nel precedente Art. 3.

CAPO II DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

ART. 6 ENTRATA IN CARICA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco ed i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ed acquistano, con ciò, tutti i diritti inerenti alle loro funzioni. In caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 7 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. In tale seduta, e, se necessario, in quelle immediatamente successive, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede secondo le norme di legge:

a) alla convalida ed eventuale surrogazione degli eletti

ART. 8 CONVALIDA ED EVENTUALE SURROGAZIONE DEGLI ELETTI

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

2. Alla discussione e alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo-eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità ed incompatibilità sia contestata.

3. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori del Consiglio.

CAPO III DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto ed ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza.

2. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati.

3. Quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, secondo le modalità fissate dal presente regolamento, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.

ART. 10 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio. Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

2. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno.

ART. 11 ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunali. Spetta al Sindaco predisporre l'avviso di convocazione, il relativo ordine del giorno, nonché determinare la data di convocazione. L'iniziativa di proposte di deliberazioni da iscriverne all'ordine del giorno formulata sia dal Sindaco, che dalla Giunta Comunale deve essere presentata in tempo utile per la convocazione e accompagnata dalla proposta di deliberazione e dal fascicolo degli atti completo di tutti i documenti necessari per l'informazione dei consiglieri, nonché dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

2. Qualora il Sindaco ritenga che la documentazione sia insufficiente o inadeguata, ne richiede la immediata integrazione, precisando gli atti ritenuti occorrenti a garanzia di una corretta informazione dei consiglieri. Detta integrazione deve avvenire in tempo utile per consentire il deposito presso la Segreteria comunale all'atto della diramazione dell'avviso di convocazione.

3. Le proposte di deliberazione presentate dai consiglieri sono inviate al Sindaco il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria.

ART. 12 AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun consigliere o al domicilio eletto nel Comune.
2. Ove il Sindaco sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa legittimamente le veci.
3. La notificazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.
4. I Consiglieri che risiedono abitualmente fuori del Comune avranno cura di eleggere un domicilio nel territorio comunale segnalare, con dichiarazione scritta all'ufficio di Segreteria comunale l'indirizzo preciso al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione della seduta, sia in prima che in seconda convocazione;
 - b) l'indicazione se trattasi di convocazione d'urgenza.
 - c) l'elenco degli oggetti da discutere in seduta pubblica seguiti da quelli da trattare in seduta segreta
 - d) la data dell'avviso
 - e) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
6. Qualora il Sindaco abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.
7. Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese cioè nell'ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.

ART. 13 TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi lavorativi prima di quello stabilito per la prima adunanza, salvo il caso di convocazione urgente, in cui è ammessa la notifica, anche telegrafica, almeno 24 ore prima.
2. Nel caso in cui non è raggiunto il numero legale per la prima convocazione, la riunione avrà luogo in seconda convocazione e l'avviso sarà notificato solo ai consiglieri assenti.

ART. 14 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune almeno 24 ore prima della riunione.
2. Entro il termine previsto per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della Segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:
 - a) al Revisore dei Conti;
 - b) ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
3. La convocazione del Consiglio Comunale e il relativo ordine del giorno sono portati a conoscenza della cittadinanza.

ART. 15 CONVOCAZIONE D'URGENZA

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i Cittadini.
2. In tale ipotesi l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima e la notifica potrà essere fatta anche per via telegrafica o per posta elettronica per i consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
3. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può decidere a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

ART. 16 DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. La proposta di deliberazione e gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno restano depositati presso la Segreteria comunale nei tre giorni antecedenti la seduta consiliare per poter essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario d'ufficio.

2. Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.
3. I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati come sopra, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti verbali consiliari e di tutti gli atti della Giunta municipale soggetti a pubblicazione.
4. Qualora regolamenti o piani di qualsiasi specie vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio, almeno tre copie di ciascuno di essi devono essere depositate presso la Segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri.
5. Ove il deposito degli atti non sia avvenuto nei termini indicati dai commi precedenti, l'argomento non può essere sottoposto a votazione a richiesta anche di un solo consigliere.

ART. 17 DISCUSSIONE REFERTO REVISORI DEI CONTI

1. Nel caso in cui venga presentato, da parte del Revisore dei Conti, un referto per gravi irregolarità, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi alla ricezione per l'esame e la discussione :
2. Alla riunione del Consiglio devono essere invitati a partecipare il Revisore dei Conti, il Segretario ed il Responsabile dell'Ufficio finanziario del comune.

CAPO IV DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ART. 18 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o suo impedimento è chiamato a sostituirlo il Vicesindaco. Nell'ipotesi di assenza del Sindaco e del Vicesindaco la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.
2. Il Sindaco assume la presidenza del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca il consiglio comunale
 - b) dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori
 - c) precisa i termini delle questioni su cui si vota
 - d) dispone per le votazioni e ne proclama l'esito
 - e) mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

ART. 20 SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

1. Il Segretario Comunale è Segretario dell'Assemblea consiliare; in caso di assenza o impedimento lo sostituisce chi ne fa le veci. Il Segretario può farsi assistere da funzionari tecnici o amministrativi del Comune.
2. Quando il Segretario comunale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento in esame del Consiglio Comunale, viene sostituito dal Consigliere più giovane per età con l'obbligo di farne menzione nel verbale.
3. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti la qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.
4. Il Segretario comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea ove richiesto, esegue l'appello nominale, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

ART. 21 PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale, sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.
2. Il Consiglio deve deliberare con l'esclusione del pubblico quando si tratti di questioni che prevedono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata di persone, sui meriti e demeriti, moralità e, in genere, qualità personali.
3. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano gli assessori esterni con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

ART. 22 ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o anche nei luoghi ove si verificano situazioni particolari od esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
2. L'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale sarà convocata, con le stesse modalità di cui al 1° comma, su singole tematiche riguardanti l'economia locale: agricoltura, artigianato, commercio, turismo, ecc., al fine di valutare proposte per lo sviluppo locale.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono partecipare: Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei Comitati di Partecipazione, delle associazioni sociali, politiche, economiche e sindacali, nonché cittadini interessati ai temi da discutere.
4. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, nonché dei cittadini.
5. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 23 APERTURA DELL'ADUNANZA

1. L'adunanza del Consiglio comunale si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata constatata la presenza del numero legale dei consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario è steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte dal Sindaco al Consiglio quelle comunicazioni che non comportino un atto deliberativo.

ART. 24 — SOSPENSIONE, PARZIALE DISERZIONE E RINVIO DELLA SEDUTA

1. Qualora prima della votazione di un argomento posto all'ordine del giorno siano assenti uno o più Consiglieri risultati presenti al precedente appello, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo Consigliere comunale, dispone la verifica del numero dei presenti mediante appello nominale.
2. Ove a seguito della verifica effettuata risulti mancante per qualsiasi motivo il numero minimo di componenti del Consiglio richiesto per la validità della votazione oppure risulti mancante il numero qualificato di presenti richiesto dallo Statuto comunale e/o dalla legge per la deliberazione di un particolare oggetto, il Presidente dichiara deserta la seduta limitatamente all'argomento per il quale sia risultata impossibile la votazione; la medesima procedura si può eventualmente ripetere anche per altri argomenti iscritti nell'ordine del giorno.
3. Il verbale della dichiarazione di parziale diserzione della seduta riporta l'argomento o gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno per i quali è risultata impossibile la votazione ed i nomi dei presenti risultante dalla verifica per appello nominale.
4. Tuttavia prima di procedere alla dichiarazione di parziale diserzione della seduta per insufficienza del numero di presenti alla votazione relativa all'argomento in corso di trattazione, il Presidente, di propria iniziativa o anche su richiesta di un Capogruppo consiliare, può disporre la sospensione della seduta per il tempo massimo di 30 minuti al fine di chiamare nell'aula i Consiglieri assenti; al termine della sospensione si procede nuovamente all'appello nominale dei presenti e ne viene annotato il risultato nel verbale.
5. La sospensione della seduta per il tempo massimo di un'ora può essere inoltre straordinariamente disposta dal Presidente in qualunque momento per sua motivata decisione o anche a seguito di motivata richiesta di un Capogruppo consiliare; al termine della sospensione dei lavori consiliari si procede al nuovo appello nominale dei presenti e ne viene annotato il risultato nel verbale unitamente all'orario di sospensione e di ripresa della seduta.
6. Il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di un Capogruppo consiliare motivata dal notevole protrarsi della durata della seduta consiliare, può decidere a maggioranza la sospensione della trattazione di tutti i restanti argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

ART. 25 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, però alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
2. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione queste non possono essere poste in votazione se non dopo 24 ore e dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri, ma in questo caso, se la richiesta viene fatta dalla maggioranza dei consiglieri, la deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto viene stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'o.d.g. di una determinata seduta.
3. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, se non nel numero dei votanti.
5. Non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati.
6. Ogni Consigliere che sopraggiunge dopo fatto l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamente, ne darà avviso motivato al Segretario.

ART. 26 NORME PARTICOLARI PER SEDUTE IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, non può discutere e deliberare in seconda convocazione sui seguenti atti:
 - a) costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - b) statuto delle aziende speciali;
 - c) partecipazione a società di capitali;
 - d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - f) i regolamenti;
 - g) i bilanci annuali e pluriennali;
 - h) i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;
 - i) i programmi;
 - j) il conto consuntivo;
 - k) la costituzione e la modificazione di forme associative con altri enti;
 - l) l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei revisori dei conti.

ART. 27 NOMINA DEGLI SCRUTATORI E LORO ATTRIBUZIONE

1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco, nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nell'accertamento dei risultati, per la proclamazione degli stessi.
2. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.
3. Gli scrutatori (unitamente al Sindaco ed al Segretario dell'assemblea) hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando le relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedendo al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta.

ART. 28 APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. I verbali della seduta precedente si intendono approvati dal Consiglio se, ultimato il periodo di dieci giorni lavorativi nei quali essi sono visionabili da ciascun consigliere, non sono state prodotte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi.
2. La motivata richiesta di rettifica con la precisa indicazione del testo da modificare e/o da cancellare dal verbale della seduta precedente è esaminata e decisa dal Consiglio comunale nella prima utile successiva seduta, senza alcuna nuova discussione sulle questioni già trattate; qualora il Consiglio comunale approvi la rettifica, il Segretario verbalizzante ne fa specifica annotazione in calce al competente verbale della seduta precedente.
3. Qualora si tratti della mera rettifica di errore materiale, mediante annotazione a margine del verbale oppure in calce allo stesso vi provvede direttamente il Segretario verbalizzante, il quale data e sottoscrive la correzione unitamente al Presidente dell'adunanza consiliare.

ART. 29 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

1. Esaurite le formalità preliminari, il Sindaco fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su essi. Sulle comunicazioni del Sindaco un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire ed eventualmente presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'o.d.g. dell'adunanza successiva.

ART. 30 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Dopo le comunicazioni del Sindaco, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto All'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi o per commemorazioni di grande importanza.
4. Durante la seduta sono vietati discorsi o manifestazioni incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.

ART. 31 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
2. Tuttavia, su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento, salva sempre la precedenza delle proposte dell'autorità governativa e regionale.
3. La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio senza discussione.
4. Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.
5. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente od anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione.

ART. 32 DISCUSSIONE SUI VARI ARGOMENTI

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione, da parte del Sindaco, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Sindaco o dell'Assessore del ramo o dei relatori designati dalle commissioni o del Consigliere proponente o del relatore speciale o dei Consiglieri incaricati dal Consiglio.
2. La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.
3. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
4. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Sindaco. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o prolissità inopportune o usare parole che possono inasprire od offendere e, comunque, senza eccedere la durata di **15 minuti**. Il Capogruppo o un Consigliere di ciascun gruppo ha diritto ad un intervento di non oltre 15 minuti ed eventuale replica al Sindaco o al relatore di non oltre 5 minuti.
5. Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati.

ART. 33 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.
2. I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni in

forma di dialogo fra Consiglieri. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne al Sindaco per un richiamo al regolamento o all'argomento.

3. Il Sindaco dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiarino di cedere il proprio turno ad altri.

4. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per una questione di carattere incidentale, o per dichiarazione di voto.

5. **È data facoltà al Presidente del Consiglio di interrompere il consigliere ove l'intervento non sia ritenuto, a suo insindacabile giudizio, di carattere incidentale.**

6. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

7. Se il Sindaco ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni può togliergli la parola per il resto della discussione.

8. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

9. Il Sindaco ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei discorsi.

ART. 34 MOZIONE D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo o l'ordine col quale si intende procedere alla votazione. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il **Presidente del Consiglio**. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente la mozione il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

2. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, può parlare un oratore per ciascun gruppo Consiliare per non più di **dieci** minuti ciascuno.

ART. 35 FORMULAZIONE E PUNTUALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all'ordine del giorno, durante od al termine della discussione, di far proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

2. Le proposte di cui sopra sono effettuate per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione.

3. Al termine della discussione generale, il Sindaco ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.

4. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.

ART. 36 DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Sindaco, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Sindaco consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 37 FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene, temporaneamente sospesa dal Sindaco. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.

3. Se la decisione del Sindaco non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

5. Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco la immediata nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione composta di tre membri, il Sindaco può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Sindaco al

Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche, indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.

ART. 38 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione sull'argomento.
2. Il Sindaco, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
3. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
4. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.
5. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione, con la limitazione di cui al comma precedente, e quindi un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

ART. 39 DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Sindaco lo richiama.
3. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
4. Il Consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite.
5. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.
6. Se un Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere la seduta.
7. Successivamente alla sospensione, nel caso di ulteriore richiamo fatto al medesimo consigliere o partecipante ai lavori consiliari, senza che il contravventore tenga conto ed ottemperi ai richiami rivoltigli personalmente, il Presidente può vietare di continuare a parlare e poi, se lo ritiene necessario, ne dispone l'allontanamento dalla sala consiliare anche avvalendosi, ove occorra, degli agenti della polizia municipale. Il Consigliere allontanato è richiamato nella sala consiliare al termine della discussione, al fine di partecipare alla votazione finale.
8. Tuttavia un Consigliere comunale che contesta la decisione di allontanamento dalla sala consiliare prevista dal comma che precede può chiedere al Consiglio di decidere insindacabilmente la questione con votazione palese, senza discussione.

ART. 40 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Dopo la relativa trattazione quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti. Segue poi la votazione con le modalità indicate nel successivo capo V del presente regolamento.

ART. 41 CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ciò sia previsto e indicato nell'ordine stesso, il Sindaco sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno e alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale, salvo che nulla sia stato disposto in merito.
2. In quest'ultimo caso la determinazione del giorno in cui deve avere luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco, con l'avvertenza di fissarne la data almeno due giorni dopo, affinché i relativi avvisi di convocazione possano essere recapitati 24 ore prima.
3. Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione, qualora il giorno della successiva adunanza venga stabilito dal Consiglio, deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.

4. Ne consegue che le sedute successive alla iniziale si considerano come questa, pure di prima convocazione.

ART. 42 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Il Sindaco dichiara sciolta la seduta:
 - a) Quando sia esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e siano state eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni;
 - b) Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale;
2. Il Consiglio Comunale, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, può in qualunque momento dichiarare chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano, facendone particolare menzione nel processo verbale.

ART. 43 PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

1. L'insieme dei verbali relativi ai singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno ed alle altre questioni trattate nel corso dell'adunanza consiliare costituisce il verbale della seduta; non sono riportati nel verbale interventi, discussioni ed altri fatti accaduti prima della dichiarazione di apertura della seduta dopo la dichiarazione finale di chiusura e di scioglimento dell'adunanza fatta dal Presidente.
2. Per ogni singolo argomento iscritto nell'ordine del giorno e per le altre questioni trattate nel corso della seduta consiliare il verbale è redatto in forma sintetica ed indica i punti principali della discussione, il nome degli intervenuti e l'opinione espressa da ciascuno.
3. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono sinteticamente riportate nel verbale esclusivamente quando la parte che si ritiene offesa ne faccia esplicita ed immediata richiesta al Segretario verbalizzante.
4. Ciascuno dei partecipanti alla seduta consiliare può chiedere di allegare in calce al verbale il testo scritto e sottoscritto del proprio intervento e/o dichiarazione, di cui da preventiva lettura al Consiglio comunale; non è consentita la dettatura e/o la trascrizione nel verbale di alcun intervento o dichiarazione.
5. La deliberazione del Consiglio comunale è costituita dall'insieme del verbale relativo alla trattazione e votazione dell'argomento e dell'allegata proposta di deliberazione recante il testo della motivazione e della parte dispositiva.
6. Nel verbale è riportato il risultato della votazione, che comprende il numero dei presenti e dei votanti, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta ed il nome dei componenti del Consiglio comunale che si sono astenuti o che nella votazione palese hanno espresso voto contrario.
7. Il verbale e gli altri atti concernenti la seduta consiliare sono sottoscritti, ad avvenuta stesura, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, i quali vidimano con la propria firma tutti gli allegati.

CAPO V DELLE VOTAZIONI

ART. 44 SISTEMI DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene usata, altresì, ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre Consiglieri. Per questa votazione il Sindaco indica il significato del sì e del no, il Segretario fa l'appello e il Sindaco proclama l'esito.
4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che i voti espressi risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 45 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo;

- c) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento;
 - d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - e) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti, o articoli, ovvero quando, la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
 - f) Il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Sindaco per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

ART. 46 DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra sinteticamente la posizione del gruppo.
3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola solo per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza al fine di motivare il proprio voto.
4. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere una durata superiore a 5 minuti.

ART. 47 COMPUTO DELLA MAGGIORANZA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Sindaco si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta la deliberazione non è valida.
3. Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente.
4. I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.
6. Se un provvedimento ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

ART. 48 INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 49 ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Sindaco ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Sindaco.

CAPO VI DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 50 DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto d'accesso ad atti e documenti degli uffici e dell'Archivio comunale. Ogni Consigliere può fare interrogazioni svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

2. La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'Archivio comunale.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

ART. 51 INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare o trattare un argomento, se si intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Un Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla di norma per scritto, indicando se richiede risposta scritta o orale. In mancanza di tale indicazione la risposta sarà orale.
3. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, nella quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare brevemente e dichiararsi soddisfatto o meno.
4. In ogni caso l'interrogazione deve essere contenuta entro dieci minuti.

ART. 52 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Municipale per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate normalmente per scritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente.
4. Lo svolgimento deve essere contenuto entro dieci minuti e la replica entro dieci minuti.
5. Qualora l'interpellante dichiarerà, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere e la mozione stessa può essere inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 53 MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha dieci minuti per la replica.
4. La mozione può essere presentata anche nel corso della seduta a conclusione delle discussioni avvenute e inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali deve aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

ART. 54 COORDINAMENTO CON L'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA

1. Le interrogazioni, le interpellanze, gli o.d.g. sono rivolte a cura dei firmatari direttamente al Sindaco.
2. Il Sindaco, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di cui agli articoli precedenti, curerà, in sede di predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio che gli Assessori competenti predispongano la risposta alle interpellanze e alle interrogazioni.

ART. 55 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

2. Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.
3. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
4. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i dieci minuti.
5. Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.
6. Il Sindaco può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 56 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Sindaco, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre dieci minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di dieci minuti.
2. Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.
3. Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.
4. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
5. Il Sindaco può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

ART. 57 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.
2. Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di dieci minuti.
3. Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.
4. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a dieci minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

CAPO VII GRUPPI CONSILIARI

ART. 58 GRUPPI CONSILIARI E LORO CAPIGRUPPO

1. Di norma i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui nella medesima lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.
2. Altri gruppi consiliari possono essere formati solo con l'adesione di almeno due consiglieri.
3. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.
4. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, in una riunione del gruppo appositamente convocata entro il termine di 30 gg. dalla seduta di convalida degli eletti.
5. In difetto dell'elezione di cui al comma 4, è considerato capogruppo del gruppo il consigliere che precede per età il gruppo stesso.
6. Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari sono messi a disposizione dei gruppi uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

CAPO VIII COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 59 COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti.
2. Il regolamento di istituzione determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, costituite in modo che ciascuna corrisponda ad un'area funzionale individuata sulla base della struttura organizzativa del Comune.
3. Una ulteriore commissione ha funzioni di controllo e garanzia, ed è presieduta da un consigliere di opposizione.

ART. 60 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI

1. Ciascuna commissione, nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente, ed all'inizio di ogni seduta nomina tra i consiglieri presenti un segretario verbalizzante.
2. Le altre funzioni di segreteria sono svolte dal personale amministrativo comunale delle unità operative interessate.
3. Ai lavori delle commissioni possono partecipare i singoli assessori quando sono trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza o il Sindaco quando questi lo ritenga opportuno. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare ai lavori il Segretario Comunale ed i Responsabili apicali con funzioni consultive.

ART. 61 VERBALI DELLE SEDUTE

1. Di ogni seduta delle commissioni è redatto un verbale in forma sintetica; copia dello stesso viene trasmesso al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, agli Assessori di riferimento dal segretario della commissione.

ART. 62 CONVOCAZIONE COMMISSIONI

1. La convocazione delle commissioni è fatta dal Sindaco almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti la commissione, al Sindaco ed agli Assessori di riferimento.
3. La convocazione della commissione può essere richiesta dal Sindaco, dagli assessori o da due membri indicando gli argomenti che si vogliono trattare. In detti casi, il presidente della commissione dispone la convocazione entro giorni 10 dalla richiesta.

ART. 63 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute di ciascuna commissione sono valide quando è presente la metà dei suoi componenti.
2. Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti alla seduta.

ART. 64 PROPOSTE DELLE COMMISSIONI

1. Le proposte delle commissioni sono poste in discussione nel primo consiglio utile successivo alla trasmissione del verbale della seduta.
2. Le proposte delle Commissioni permanenti di norma sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio. Qualora un consigliere chieda che si proceda alla discussione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. Art. 32 e seguenti del presente Regolamento.

ART. 65 COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali e temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti degli organi elettivi. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi in misura proporzionale.
3. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, precisato l'ambito dell'inchiesta ed il termine entro il quale la Commissione deve concluderla e riferire al Consiglio.

ART. 66 DURATA DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.
2. Le commissioni speciali o temporanee non possono avere una durata oltre la data di cessazione del Consiglio stesso.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67 REMISSIONE AL PRESIDENTE

1. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento provvederà il Sindaco.

ART. 68 RICHIAMO A LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed alle leggi e disposizioni speciali in materia, nonché ai regolamenti della Regione, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 69 DIFFUSIONE

1. Il presente Regolamento è inviato dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Il Regolamento deve essere depositato anche nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Regolamento è altresì inviato, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

ART. 70 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.
2. Le norme in esso contenute sostituiscono ed abrogano le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

ΩΩΩΩΩ